

ACCORDO DI RECIPROCIÀ
ai sensi dell'art. 6 lettera t) D.M. 150/2023

TRA

PRIMAVERA FORENSE s.r.l., C.F. e P.I. 13949171006, con sede in ROMA, IN VIA SANTAMAURA, 46, pec: primaveraforense@legalmail.it, iscritto al n. 322 del ROM tenuto dal Ministero della Giustizia, in persona del suo responsabile, Avv. Giovanni GIANGRECO MAROTTA, c.f. GNGGNN72C06H282Q

E

ADIERRE CAMERA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ITALIA srl, C.F. e P.I. 03922980408, con sede legale in NAPOLI (NA) VIA SAN PASQUALE 29 Cap 80121, pec: adierrecameco@pec.net, iscritto n. 215 del ROM tenuto presso il Ministero di Giustizia, in persona del suo Responsabile, Avv. Marino IANNONE – c.f. NNNMRN65E24F839S

§§§§§§§§

- Le parti in epigrafe svolgono, attività di mediazione civile commerciale e/o di conciliazione ADR, ai sensi del D.lgs. 28/2010 ss. mm. e. ii, del D.M. 150/2023, del Codice del Consumo;
- E' interesse precipuo di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione
- Le parti hanno aderito e partecipano alla Rete di Imprese MEDITALIA;
- MEDITALIA è una Rete di imprese che svolgono il servizio della mediazione civile e commerciale e formazione ex D.lgs. 28/2010, conciliazione ADR ai sensi del Codice del Consumo, il cui scopo consiste nella massima diffusione territoriale e culturale della mediazione quale strumento alternativo alla risoluzione delle controversie giudiziarie;
- Ai fini e per gli effetti dell'adesione alla rete MEDITALIA le imprese aderenti intendono stipulare un'intesa in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione e a tal fine stipulano l'accordo di reciprocità ex art. 6 lettera t) D.M. 150/2023
- Il presente accordo di reciprocità sarà comunicato dalle parti al responsabile del Registro degli Organismi al Ministero della Giustizia;

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

DEFINIZIONI

Accordo – il presente accordo redatto ai sensi dell'art. 6 lettera t) D.M. 150/2023.

Organismo Referente – l'Organismo di mediazione civile che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Accordo, presso altra sede di un Organismo

7.1 Le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque tempo dando un preavviso di 90 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione potrà avvenire a mezzo di posta elettronica certificata. In caso di recesso dovrà comunque essere garantita la conclusione delle procedure di mediazione in corso.

ART. 8

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

8.1 Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo e/o comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra le Parti, si dovrà ricorrere al tentativo di conciliazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni.

Roma/Napoli, data della firma digitale

Per Primavera Forense S.r.l.

Avv. Giovanni Giangreco Marotta

Per Adierre Cameco Srl

Avv. Marino Iannone